

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4215**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TRUZZI, PREARO, MONTI MAURIZIO, STELLA, ASCARI
RACCAGNI, BORTOLANI, BOTTARI, MIROGLIO, PEGO-
RARO, PISONI, SCHIAVON, TRAVERSA, ZURLO, AVE-
RARDI, VINEIS, GEROLIMETTO, BRUSCHI***Presentata il 19 dicembre 1975***Interventi urgenti a sostegno della vitivinicoltura**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge mira ad ovviare alle gravi carenze mostrate dall'AIMA nel pagamento dei crediti vantati dalle cantine sociali e dagli enopoli di enti cooperativi e associativi che hanno operato in dipendenza delle operazioni di cui ai regolamenti CEE n. 267/75 e 1036/75 e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25 convertito nella legge 22 aprile 1975, n. 124, crediti che tuttora non sono stati saldati.

Tale ritardo ha posto gli enti suddetti nella urgente necessità, al fine di corrispondere ai propri soci conferitori alcunché sui conferimenti stessi, di avvalersi di crediti di esercizio ordinario a tasso d'interesse estremamente oneroso tale da pregiudicare l'economicità della gestione sociale.

La circostanza si pone in termine palesemente contraddittorio con le finalità che hanno ispirato il legislatore a prevedere l'intervento dell'AIMA per sovvenire ad una esigenza di sostegno del settore vitivinicolo. L'intervento, infatti, si appalesa inutile se, per le difficoltà operative nelle quali si dibatte l'Azienda di Stato, tarda, come nel caso, a concretizzarsi, diversamente da quanto è avvenuto in Francia, vanificando del tutto quella esigenza dalla quale prese ispirazione.

A tal fine, con la presente proposta di legge, viene prospettata la necessità di alleviare, con l'intervento dello Stato, le difficoltà sopra indicate, mediante l'erogazione di un contributo ragguagliato al 6 per cento degli importi dovuti dall'AIMA.

PROPOSTA DI LEGGE**ART. 1.**

È autorizzata la spesa di 6 miliardi di lire per la concessione di contributi in favore di cantine sociali e degli enopoli di

enti cooperativi o associativi in dipendenza dei crediti dagli stessi vantati nei confronti della AIMA in attuazione delle operazioni di cui ai regolamenti CEE n. 267/75 e n. 1036/75 e di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 febbraio 1975, n. 25, convertito nella legge 22 aprile 1975, n. 124.

ART. 2.

All'erogazione del contributo di cui all'articolo precedente provvede, con proprio decreto, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste sulla base di apposite domande presentate dalle cantine sociali e dagli enopoli di enti cooperativi e associativi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da idonea documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni dalle quali sono sorti i crediti stessi

ART. 3.

Il contributo è determinato nella misura del 6 per cento sugli importi dovuti dall'AIMA per i titoli di cui all'articolo 1.

ART. 4.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.